

Milano, 10 marzo 2022

AGLI ISCRITTI IN SERVIZIO
AGLI ISCRITTI IN QUIESCENZA
AGLI AGENTI

CIRCOLARE N. 1/2022

Oggetto: elezioni per il rinnovo degli Organi Collegiali del Fondo Sanitario Integrativo per il quadriennio 2022 - 2025

Gentili Iscritte/Iscritti,

il Consiglio di Amministrazione del Fondo, nella riunione del 1° marzo 2022, ai sensi dello Statuto e del Regolamento elettorale in vigore, ha indetto le elezioni per la nomina dei componenti dell'Assemblea dei Delegati, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci per il periodo 2022 - 2025.

Per dette elezioni, che si svolgeranno a partire dal 13 giugno 2022, hanno diritto al voto gli iscritti in servizio e in quiescenza che risultino in possesso dei requisiti per l'iscrizione nel periodo previsto per l'esercizio del voto.

Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento elettorale, pubblicato sul sito internet del Fondo alla sezione "Elezioni 2022" al quale si rinvia per gli aspetti di dettaglio concernenti lo svolgimento delle elezioni, i componenti dell'Assemblea dei Delegati e del Consiglio di Amministrazione vengono eletti con liste separate.

Le liste dei rappresentanti degli iscritti in servizio devono essere distinte da quelle dei rappresentanti degli iscritti in quiescenza, eccezion fatta per l'elezione del Collegio dei Sindaci.

Il collegio elettorale per l'elezione dei rappresentanti degli iscritti nell'Assemblea dei Delegati e nel Consiglio di Amministrazione è suddiviso tra iscritti in servizio, questi ultimi comprensivi degli agenti, ed iscritti in quiescenza, compresi gli iscritti alla Gestione mista titolari di trattamento pensionistico.

Per l'Assemblea dei Delegati devono essere eletti:

- diciotto candidati da parte degli iscritti in servizio;
- due candidati da parte degli iscritti in quiescenza.

Le liste per l'elezione dell'Assemblea dei Delegati devono contenere un numero di candidati non superiore di due rispetto al numero dei componenti da eleggere.

Per il Consiglio di Amministrazione devono essere eletti:

- nove candidati, con i rispettivi supplenti, da parte degli iscritti in servizio;
- un candidato, con il rispettivo supplente, da parte degli iscritti in quiescenza.

Le liste per l'elezione del Consiglio di Amministrazione devono contenere un numero di candidati non superiore di uno al numero dei componenti da eleggere e dei correlati supplenti.

Per l'elezione del Collegio dei Sindaci il collegio elettorale, composto dagli iscritti in servizio e dagli iscritti in quiescenza, è unico.

Per il Collegio dei Sindaci devono essere eletti:

- due candidati alla carica di sindaco effettivo;
- un candidato indicato quale supplente.

Le liste per l'elezione del Collegio dei Sindaci devono contenere un numero di candidati non superiore al numero dei componenti da eleggere.

Il Regolamento elettorale prevede che i nominativi dei candidati possano essere presentati mediante liste:

- separate o congiunte, presentate dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie dell'accordo del 16 gennaio 2014 concernente il Regolamento elettorale;
- da un numero non inferiore al 3% degli iscritti aventi diritto al voto, rilevati al 1° gennaio 2022 (n. 80.440 iscritti in servizio; n 32.719 iscritti in quiescenza).

Per le elezioni dei candidati all'Assemblea dei Delegati e al Consiglio di Amministrazione in rappresentanza degli iscritti in servizio, pertanto, ciascuna lista dovrà essere designata da un numero non inferiore a 2.413 elettori; per le stesse elezioni in rappresentanza degli iscritti in quiescenza da un numero non inferiore a 982 elettori. Per l'elezione del Collegio dei Sindaci, le liste dovranno essere designate da un numero non inferiore a 3.395 elettori iscritti in servizio e in quiescenza.

Ogni iscritto può presentare una sola lista e deve appartenere al collegio per cui la lista presenta i candidati.

I candidati all'elezione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio dei Sindaci, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, non devono trovarsi rispettivamente in una delle condizioni di ineleggibilità di cui agli art. 2382 e 2399 del codice civile e devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per gli esponenti degli intermediari finanziari (DM 169 del 23 novembre 2020), nonché di adeguata professionalità (allegato 1).

Il mandato dei componenti dell'Assemblea dei Delegati, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale è rinnovabile per un massimo di tre mandati consecutivi.

I candidati non possono figurare in più di una lista, possono concorrere all'elezione di un solo organo e devono aver accettato l'incarico.

Il seggio elettorale è costituito presso gli uffici del Fondo dove si svolgono anche le riunioni della Commissione elettorale (Milano, via A. Cechov, 50/5) che si insedierà a far data da lunedì 14 marzo 2022.

Le liste dei Candidati possono essere presentate alla Commissione elettorale a partire da lunedì 21 marzo 2022 sino alle ore 17.00 di martedì 12 aprile 2022, nel rispetto del termine, previsto dall'art. 4 del Regolamento elettorale, di 60 giorni dalla data di svolgimento delle elezioni.

Gli elenchi degli iscritti aventi diritto al voto saranno resi disponibili al Presidente della Commissione elettorale.

L'art. 23 dello Statuto e il Regolamento elettorale prevedono che le elezioni si svolgano:

- con modalità elettronica per i dipendenti in servizio (fatta eccezione per i lungo assenti) e per tutti gli iscritti in esodo e in quiescenza che dispongono di un indirizzo e-mail registrato nella cosiddetta "area iscritto" del sito internet del Fondo.
- con schede cartacee, rese disponibili agli iscritti lungo-assenti e agli iscritti che non abbiano registrato il proprio indirizzo e-mail nella cosiddetta "area iscritto". Dette schede saranno inviate dalla Commissione elettorale agli aventi diritto al voto in un plico con accluse due buste:
 - una anonima, da utilizzarsi per la restituzione delle schede votate, firmata da due componenti della Commissione elettorale;
 - una pre-affrancata con l'indicazione del mittente e l'indirizzo del destinatario, nella quale riporre la busta anonima chiusa con le schede votate, per la restituzione alla Commissione elettorale delle stesse e per la registrazione dell'avvenuto voto.

Saranno altresì accolte le richieste di voto con modalità cartacea formulate dagli iscritti in esodo e in quiescenza, utilizzando il modulo allegato alla presente circolare (allegato 2) e pubblicato sul sito internet del Fondo, che risulteranno pervenute alla Commissione elettorale entro martedì 17 maggio 2022.


Le elezioni avranno inizio lunedì 13 giugno 2022:

- sabato 2 luglio 2022 termineranno le operazioni di voto;
- giovedì 7 luglio 2022, quinto giorno successivo all'ultimo giorno di votazione, costituisce la data ultima entro la quale saranno considerate valide le schede pervenute alla Commissione elettorale nel rispetto dei termini previsti dal Regolamento elettorale;
- venerdì 8 luglio 2022 inizieranno le operazioni di scrutinio dei voti.

In prossimità delle elezioni il Fondo estenderà agli iscritti un'apposita circolare esplicativa delle modalità di voto.

Per evitare disguidi di recapito, con impedimento dell'esercizio di voto, si raccomanda agli iscritti di verificare sia l'indirizzo e-mail, sia quello postale inseriti nella sezione "area iscritto" del sito internet del Fondo, avendo cura di effettuare tempestivamente gli eventuali aggiornamenti che si rendessero necessari.

Il Direttore
Mario Bernardinelli



All. 1: dichiarazione possesso requisiti di legge previsti per i candidati

All. 2: richiesta di voto con scheda cartacea